



CITTA' DI FINALE LIGURE

(PROVINCIA DI SAVONA)

DIRIGENZA AREA 2
Segreteria Comando

ORDINANZA N. 36

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL SINDACO

VISTO l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., che prevede espressamente che il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale adotti le ordinanze contingibili e urgenti;

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale numero 441 del 22 febbraio 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Regione Liguria, n. 1/2020, avente ad oggetto "*Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

RILEVATO che la stessa dispone:

- la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi natura;
- la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche, universitarie e di alta formazione professionale e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, salvo le attività formative svolte a distanza e quelle relative alle professioni sanitarie ivi compresi i tirocini;
- la sospensione di ogni viaggio di istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero;
- la sospensione dell'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura e delle biblioteche;
- la sospensione dei concorsi pubblici fatti salvi quelli relativi alle professioni sanitarie;

CONSIDERATO che gli impianti sportivi rappresentano a tutti gli effetti luoghi di

Via Pertica, 29 – Tel. 019.689011 – Fax 019.680135 – Codice Fiscale e Partita IVA: 00318330099

www.comunefinaleligure.it – e-mail: protocollo@comunefinaleligure.it

aggregazione, intesi quali spazi di incontro ed intrattenimento intorno ad attività comuni;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di disporre, ulteriormente a quanto previsto dalla Ordinanza Regionale n. 1/2020:

- la sospensione delle attività sportive e ricreative, comunque intese, presso gli impianti di proprietà comunale, fino alle 24 del 01 marzo 2020;

RILEVATO che sussistono i presupposti per emettere ordinanza contingibile ed urgente, al fine di tutelare le esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATI

- il D.Lgs. 267/2000, e. s.m.i.;
- la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

RICHIAMATO l'art. 650 del codice penale, dal titolo "inosservanza dei provvedimenti dell'autorità", secondo cui "chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, è punito, se il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206,00";

ORDINA

ulteriormente a quanto previsto dalla Ordinanza Regionale n. 1/2020, **sino alle ore 24 del 1 marzo 2020 la sospensione delle attività sportive e ricreative, comunque intese, presso gli impianti di proprietà comunale.**

DEMANDA

al Comando di Polizia Locale il compito di vigilare in ordine al corretto adempimento del presente provvedimento ed all'eventuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;

DISPONE

l'invio di copia del presente provvedimento a:

- Prefettura/UTG Savona;
- **Regione Liguria;**
- **Dirigenti del Comune di Finale Ligure;**
- **Stazione Carabinieri del Comune di Finale Ligure;**
- **Presidenti delle Associazioni sportive interessate;**

- **Organi di stampa;**
- dispone che il dispositivo di questa ordinanza sia inoltre portato a conoscenza della Cittadinanza per mezzo dei consueti canali di comunicazione;

AVVERTE

ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso :

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Finale Ligure, 24/02/2020

SINDACO
Frascherelli Ugo / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate